



Proposta	n. PDET-2026-677 del 02/09/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-638 del 02/09/2026
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione schema di Convenzione tra ISPRA e la Struttura Idro-Meteo-Clima per la collaborazione e lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche e di dati nell'ambito meteo-marino e costiero.
Dirigente adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima - Alberoni Pier Paolo
Dirigente proponente	STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA - Valentini Andrea
Responsabile del procedimento	Valentini Andrea

Questo giorno *02/09/2026* il Responsabile di STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA, Alberoni Pier Paolo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 5 della legge predetta che, al comma 2, prevede: "per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente; in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento";
- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato da ultimo con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026, il quale prevede, tra gli atti la cui adozione è riservata alla competenza del Responsabile SIMC, l'approvazione di convenzioni, aventi ad oggetto attività che siano eseguite dalla struttura, o nelle quali la struttura detenga una competenza prevalente;

PREMESSO:

- che Arpae Emilia-Romagna ha tra i propri compiti istituzionali il monitoraggio ambientale e climatico, la gestione dei dati e la promozione di attività di ricerca e innovazione in ambito ambientale;
- che la Struttura Idro-Meteo-Clima è la struttura tematica di Arpae Emilia-Romagna che realizza previsioni meteorologiche, di stato del mare e oceanografiche per la regione Emilia-Romagna anche a supporto del sistema di allertamento regionale e per il territorio italiano;
- che la Struttura Idro-Meteo-Clima gestisce una rete osservativa marino-costiera dell'Emilia-

Romagna per la misura dei parametri del moto ondoso, del livello del mare, delle correnti superficiali, dello stato del litorale attraverso il video-monitoraggio, nonché gestisce la rete costiera di GNSS permanenti;

- che con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito ISPRA, e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- che ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione, attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- che ISPRA deve garantire il mantenimento del Sistema di monitoraggio e previsione meteo-marino ai fini dell'allertamento rispetto al rischio di inondazione costiero-lagunare e delle foci fluviali così come previsto dal Piano di Gestione del Rischio alluvione del Distretto Idrografico Alpi Orientali in accordo con i Centri Funzionali Decentrati (CFD) della Protezione Civile Regionali (Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli V.G.) e dalla Direttiva PCM del 24 febbraio 2004 e s.m.i. riguardante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale (Statale e Regionale) per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile;
- che ISPRA concorre agli obiettivi di cui alla legge 132/2016, ed in particolare quelli di cui al comma 5 dell'art. 11 della predetta legge laddove prevede che il SNPA concorre, per le materie di propria competenza, alla catalogazione, raccolta, accesso, interoperabilità e condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche e che tali dati devono essere resi in forma libera ed interoperabile;
- che le Parti riconoscono il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione tecnico-scientifica nelle materie di comune interesse, di rilevante valore scientifico e applicativo, consentendo la creazione di importanti sinergie funzionali al miglior svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

CONSIDERATO CHE:

- ciascun ente nell'ambito delle rispettive e specifiche finalità istituzionali intende instaurare una collaborazione volta a rafforzare le conoscenze scientifiche e le capacità di monitoraggio,

previsione e valutazione dei fenomeni meteo-marini e costieri, contribuendo alla tutela dell'ambiente, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al supporto delle decisioni pubbliche in materia di gestione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri;

- la collaborazione non comporta oneri economici diretti per Arpae, ma si basa sulla messa a disposizione reciproca di risorse, competenze e strumenti utili alla realizzazione delle attività condivise;
- le attività oggetto della presente Convenzione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
- la collaborazione tra le Parti contribuirà al miglioramento della capacità di monitoraggio, previsione e valutazione dei fenomeni meteo-marini e costieri;

RILEVATO:

- che le attività oggetto di Convenzione saranno organizzate secondo i seguenti obiettivi principali:
 - collaborazione tecnico-scientifica per lo sviluppo, il miglioramento e l'integrazione dei sistemi di monitoraggio e previsione dei fenomeni meteo-marini e costieri;
 - condivisione e l'elaborazione congiunta di dati, modelli e competenze tecnico-scientifiche per lo studio delle dinamiche marino-costiere e la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e dei rischi associati;
 - realizzazione di attività congiunte di ricerca applicata, innovazione e trasferimento delle conoscenze nelle materie di interesse comune;
- che nello specifico, per la Struttura Idro-Meteo-Clima, le attività oggetto di Convenzione riguarderanno:
 - la collaborazione e la partecipazione alle attività relative alla caratterizzazione degli eventi estremi quali storm surge e forti mareggiate;
 - la condivisione dei dati di previsione, di onde e livello del mare, della catena operativa in uso presso il SIMC, e dei dati osservati della boa ondometrica e delle stazioni mareografiche gestite da Arpae;
 - la condivisione della conoscenza tecnico-scientifica nell'ambito della modellistica previsionale e del sistema di allerta, allo scopo di sviluppare metodi di definizione di soglie di pericolosità di inondazione costiera e di ottimizzare le procedure operative;

VALUTATO:

- l'interesse convergente e la volontà comune di ISPRA e della Struttura Idro-Meteo-Clima che intendono instaurare una collaborazione volta a rafforzare le conoscenze scientifiche e le

capacità di monitoraggio, previsione e valutazione dei fenomeni meteo-marini e costieri, contribuendo alla tutela dell'ambiente, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al supporto delle decisioni pubbliche in materia di gestione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri;

CONSIDERATO:

- che di ISPRA e della Struttura Idro-Meteo-Clima hanno concordato uno schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per disciplinare la realizzazione delle suddette attività;

PRECISATO:

- che lo schema di Convenzione di cui trattasi ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo per giustificati motivi, previo accordo scritto tra le parti, entro il termine di scadenza della stessa;
- che lo schema di Convenzione sub A) non comporta oneri finanziari diretti a carico di Arpa, che partecipa alle attività mettendo a disposizione risorse umane, competenze e conoscenze tecniche;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione tra ISPRA e Struttura Idro-Meteo-Clima, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la formazione e l'attuazione di progetti comuni finalizzati a rafforzare le conoscenze scientifiche e le capacità di monitoraggio, previsione e valutazione dei fenomeni meteo-marini e costieri, contribuendo alla tutela dell'ambiente, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al supporto delle decisioni pubbliche in materia di gestione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri;
- di individuare quale Responsabile di Convenzione per il SIMC di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione sub A), Ing. Andrea Valentini, Responsabile del Servizio Rete Idrometeorologica RIRER;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Rete Idrometeorologica RIRER, Ing. Andrea Valentini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è lo stesso Ing. Andrea Valentini, Responsabile del Servizio Rete Idrometeorologica RIRER;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra ISPRA e la Struttura Idro-Meteo-Clima, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per lo studio delle dinamiche marino-costiere, la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e dei rischi associati e per l'attuazione delle intese previste dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
2. di dare atto che lo schema di Convenzione di cui trattasi ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo per giustificati motivi, previo accordo scritto tra le parti, entro il termine di scadenza della stessa;
3. di precisare che le attività da realizzarsi sono descritte nello schema di Convenzione allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che lo schema di Convenzione sub A) non comporta oneri finanziari diretti a carico di Arpae, che partecipa alle attività mettendo a disposizione risorse umane, competenze e conoscenze tecniche.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Alberoni Pier Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE

**per la collaborazione e lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche e di dati nell'ambito
meteo-marino e costiero**

TRA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Struttura Idro-Meteo-Clima, P. IVA e C.F. 04290860370, d'ora in avanti denominata Arpae-SIMC, con sede in Viale Silvani 6 - 40122 Bologna, rappresentata dal Dott. Pier Paolo Alberoni, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, a ciò autorizzato dal vigente regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 19 del 26/02/2026

E

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Responsabile del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa (CN-COS) Dott. Giordano Giorgi, in forza di delega conferita dal Direttore Generale di ISPRA con Disposizione n. 1380/DG del 11/01/2024

Di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 5, comma 2, della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpae possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici;
- Arpae ha tra i propri compiti istituzionali definiti dalla L. R. 19 aprile 1995, n. 44, (art. 5) "la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi (lett. a)"; lo svolgimento di "attività di studio, ricerca e controllo

dell'ambiente marino e costiero" (lett. r) e di "gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione..." (lett. t ter);

- le funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con la legge regionale n. 13/2015 che integra le funzioni di Arpa (istituita con la legge regionale n.44 del 1995) e dei Servizi ambiente delle Province, di autorizzazione, concessione, monitoraggio dello stato ambientale, vigilanza e controllo e analisi analitiche oltre alle funzioni in materia di energia, con lo sviluppo di sistemi e modelli di previsione per migliorare il monitoraggio e la conoscenza dei sistemi ambientali e dei fattori sia antropici che naturali che su di essi incidono, monitorando le nuove forme di inquinamento e di degrado degli ecosistemi;
- Arpae-SIMC è la struttura tematica di Arpae Emilia-Romagna che realizza previsioni meteorologiche, di stato del mare e oceanografiche per il territorio italiano;
- Arpae-SIMC gestisce una rete osservativa marino-costiera dell'Emilia-Romagna per la misura dei parametri del moto ondoso, del livello del mare, delle correnti superficiali, dello stato del litorale attraverso il video-monitoraggio, nonché gestisce la rete costiera di GNSS permanenti;
- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM e con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il relativo Regolamento;
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA, da ultimo modificato con Deliberazione n. 62/CA del 27/01/2020;

- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), che esercita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della l. n. 132/2016 nell'ambito del Consiglio nazionale di cui all'art. 13 della medesima legge;
- con Disposizione n. 1380/DG del 11/01/2024, il Direttore Generale dell'ISPRA ha delegato il Dott. Giordano Giorgi, in qualità di Responsabile del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa (CN COS), e di titolare del Centro di responsabilità amministrativa (CRA 10), dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, all'esercizio delle funzioni connesse alla stipula degli atti di propria competenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, accordi, convenzioni e contratti che comportino impegni dell'Amministrazione verso l'esterno;
- l'ISPRA concorre agli obiettivi di cui alla legge 132/2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), ed in particolare quelli di cui al comma 5 dell'art. 11 della predetta legge laddove prevede che il SNPA concorre, per le materie di propria competenza, alla catalogazione, raccolta, accesso, interoperabilità e condivisione, anche in

tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche e che tali dati devono essere resi in forma libera ed interoperabile;

- l'ISPRA deve garantire il mantenimento del Sistema di monitoraggio e previsione meteo-marino ai fini dell'allertamento rispetto al rischio di inondazione costiero-lagunare e delle foci fluviali così come previsto dal Piano di Gestione del Rischio alluvione del Distretto Idrografico Alpi Orientali in accordo con i Centri Funzionali Decentrati (CFD) della Protezione Civile Regionali (Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli V.G.) e dalla Direttiva PCM del 24 febbraio 2004 e s.m.i. riguardante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento Nazionale (Statale e Regionale) per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- le considerazioni che precedono in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici sono state ulteriormente specificate dall'ANAC nelle Delibere n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e dal parere ANAC n. 66/2023 del 17.01.2024;

- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- che le Parti nell'ambito delle rispettive, specifiche finalità istituzionali intendono instaurare una collaborazione volta a rafforzare le conoscenze scientifiche e le capacità di monitoraggio, previsione e valutazione dei fenomeni meteo-marini e costieri, contribuendo alla tutela dell'ambiente, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al supporto delle decisioni pubbliche in materia di gestione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri;
- le attività oggetto della presente Convenzione riguarderanno:
 - la collaborazione tecnico-scientifica per lo sviluppo, il miglioramento e l'integrazione dei sistemi di monitoraggio e previsione dei fenomeni meteo-marini e costieri;
 - la condivisione e l'elaborazione congiunta di dati, modelli e competenze tecnico-scientifiche per lo studio delle dinamiche marino-costiere e la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e dei rischi associati;
 - la realizzazione di attività congiunte di ricerca applicata, innovazione e trasferimento delle conoscenze nelle materie di interesse comune.
- che le Parti riconoscono il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione tecnico-scientifica nelle materie di comune interesse, di rilevante valore scientifico e applicativo, consentendo la creazione di importanti sinergie funzionali al miglior svolgimento delle proprie missioni istituzionali;
- che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono pertanto realizzare in forma coordinata le attività oggetto del presente accordo, che rispondono a un pubblico interesse comune: contribuire alla tutela dell'ambiente e di conservazione della biodiversità attraverso l'incremento e la sistematizzazione delle conoscenze;
- le attività oggetto del presente accordo rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall' ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione, lo scambio di conoscenze tecniche e scientifiche, di dati meteo-marini osservati, di risultati da modelli, e di strumenti modellistici nell'ambito della previsione oceanografica, la valorizzazione delle rispettive attività di ricerca e di monitoraggio dei parametri fisici in mare, anche in un'ottica di attuazione delle deliberazioni e decisioni del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

ART. 3

Compiti delle parti

Le parti si impegnano a collaborare al fine di svolgere le attività previste dalla presente Convenzione. Nello specifico per ISPRA le attività riguarderanno:

- la condivisione dei dati meteo-marini rilevati tramite le reti osservative ISPRA (RMLV, RMN e RON);
- la collaborazione e lo scambio di conoscenze tecniche nelle attività propedeutiche all'installazione di nuove stazioni mareografiche e alla successiva gestione delle stazioni stesse, anche con supporto e confronto con soggetti terzi a cui è affidata l'attività di manutenzione delle reti di monitoraggio;
- la collaborazione e lo scambio di conoscenze tecnico scientifiche nell'ambito delle attività relative alla georeferenziazione delle stazioni mareografiche in area adriatica (progettazione ed esecuzione delle livellazioni di alta precisione, acquisizione ed elaborazione dati GNSS, ecc.);

- la condivisione di metodologie e processi operativi per la gestione ottimizzata delle reti meteo-marine nel loro complesso, incluso il trattamento del dato mareografico, dall'acquisizione fino alla validazione, processo inserito nel dominio di certificazione ISPRA UNI EN ISO 9001:2015;
- la collaborazione nella definizione di metodi statistici e di analisi dei dati osservati e da modello anche al fine di definire soglie congiunte onde-maree di pericolosità o di rischio, come previsto dalla Direttiva 2007/60/CE;
- la condivisione dei dati di previsione del livello del mare e della catena operativa in uso presso ISPRA.

Nello specifico per Arpae-SIMC le attività riguarderanno:

- la collaborazione e la partecipazione alle attività relative alla caratterizzazione degli eventi estremi quali *storm surge* e forti mareggiate;
- la condivisione dei dati di previsione, di onde e livello del mare, della catena operativa in uso presso Arpae-SIMC, e dei dati osservati della boa ondometrica e delle stazioni mareografiche gestite da Arpae;
- la condivisione della conoscenza tecnico-scientifica nell'ambito della modellistica previsionale e del sistema di allerta, allo scopo di sviluppare metodi di definizione di soglie di pericolosità di inondazione costiera e di ottimizzare le procedure operative.

ART. 4

Modalità di esecuzione delle attività

Il programma operativo di dettaglio sarà definito di comune accordo dai Responsabili della Convenzione e prevede lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, per l'intera durata della Convenzione.

È prevista la possibilità che il personale individuato da ciascuna Parte, possa operare, a seconda delle necessità, presso le rispettive controparti, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate, fermo restando il pieno rispetto degli obblighi di cui articoli 8 e 9 del presente Accordo.

ART. 5

Spese

La presente Convenzione è stipulata a titolo gratuito e non comporta oneri economici per le Parti.

ART. 6

Responsabili di Convenzione

Il Responsabile di Convenzione (RdC) di ISPRA è la Dott.ssa Sara Morucci

Il Responsabile di Convenzione (RdC) di Arpae SIMC è il Dott. Ing. Andrea Valentini

Il Responsabile di Convenzione ha la responsabilità della gestione tecnico-scientifica ed amministrativa della convenzione.

L'eventuale sostituzione del Responsabile di Convenzione deve essere tempestivamente comunicata alla controparte e non comporta la necessità di un atto di modifica del presente Accordo.

ART. 7

Durata, decorrenza e proroga della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere prorogata per giustificati motivi, previo accordo scritto tra le Parti, entro il termine di scadenza della stessa.

ART. 8

Obblighi delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna parte garantisce la tutela della salute e sicurezza del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della convenzione ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare, ciascun datore di lavoro fornisce al proprio personale la formazione generale e quella sui rischi specifici, dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, la sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Le parti cooperano e collaborano all'individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la mitigazione dei rischi derivanti da eventuali attività interferenti.

Ciascuna parte inoltre garantisce l'adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per il personale dell'altra parte che viene a svolgere attività oggetto della convenzione nei propri luoghi di lavoro, prevedendo in particolare:

- la messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti;
- la valutazione dei rischi per l'attività svolta nelle proprie sedi dal personale di appartenenza dell'altra parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- l'informazione, formazione e addestramento del personale dell'altra parte in relazione ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la messa a disposizione di ulteriori e specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari;
- le norme comportamentali da attuare in caso di emergenza.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di contitolarità di dati ai sensi dell'articolo 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, a farsi designare Responsabile del Trattamento a norma dell'articolo 28 del GDPR.

ART. 11

Proprietà dei risultati e pubblicazioni

Fermo restando le conoscenze pregresse costituenti *know-how* tecnico scientifico, i risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le Parti attribuiscono particolare rilevanza alla disseminazione delle conoscenze derivate dall'attività di ricerca e dagli studi scientifici al fine di rafforzare la ricerca stessa, anche interdisciplinare e favoriscono le pubblicazioni scientifiche in modalità *open* per rendere più agevole l'uso di contributi scientifici alla collettività.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle parti ed al presente Accordo.

ART. 12

Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 13

Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, con oneri a carico della Parte richiedente, ed è soggetta alla imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta da ISPRA.

ART. 14

Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, CAP 00144, PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e Arpae SIMC, in Bologna, Viale Silvani n.6, CAP 40122, PEC simc@pec.arpae.it

L'eventuale variazione dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

ART. 15

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

ART. 16

Foro competente

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
(Arpae)

Istituto Superiore Per La Protezione e la
Ricerca Ambientale
(ISPRA)

IL RESPONSABILE del SIMC
Dott. Pier Paolo Alberoni

IL RESPONSABILE di CN COS
Dott. Giordano Giorgi